

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 8 ottobre 2025, n. 244

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387/2003, in seno al PAUR ex art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrivoltaico) sito nel comune di Brindisi (BR), di potenza nominale prevista pari a 5,6252 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti ricadenti nei comuni di Brindisi (BR)

Società Proponente: Apollo Brindisi-Gentile S.r.l., con sede in Viale della Stazione 8, Bolzano (BZ) C.F. e P.Iva 03160010215.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al

quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "... *nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*" ;
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... *gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...*" ;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE:

- La **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.** (di seguito per brevità solo "Società" o "Proponente" o entrambi) con nota del 5/09/2022, acquisita al prot. 8663 di pari data, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. n.387/2003 per la costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrivoltaico) di potenza nominale totale pari a 6.468,00 KWp da installarsi su terreni siti nel territorio del Comune di Brindisi (BR) e relative opere di connessione alla RTN di E-Distribuzione, mediante cavidotto aereo, con allaccio in MT

A 20 kV alla Cabina Primaria di E-Distribuzione “CASIGNANO CP” ubicata nel Comune di Brindisi.

- La Provincia di Brindisi, con provvedimento dirigenziale n. 109 del 27/10/2022, disponeva l’assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaitco di potenza nominale pari a 6,468 MW ricadente nel Comune di Brindisi.
- Questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale Sistema Puglia, con nota prot. n. 13763 del 19/12/2022, trasmetteva richiesta di integrazione documentale ai fini della mera procedibilità dell’istanza. La società proponente riscontrava con nota acquisita agli atti al prot. n. 3305 del 21/02/2023.
- La società, con nota del 4/01/2023, acquisita al prot. n. 00111 di pari data, in risposta alla richiesta di integrazioni, trasmetteva a questa Sezione la richiesta di proroga.
- La società, con nota del 7/02/2023, acquisita al prot. n. 02531 di pari data, in risposta alla richiesta di integrazioni, trasmetteva a questa Sezione la seconda richiesta di proroga.
- La società, con nota acquisita al prot. provinciale n. 18582 del 30/05/2023, depositava presso la Provincia di Brindisi istanza di PAUR ai sensi dell’art. 27- bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 22370 del 29/06/2023, acquisita al prot. n. 10536 del 29 giugno 2023, comunicava l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto dell’impianto in oggetto e contestualmente chiedeva agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte di verificare *“l’adeguatezza e completezza della documentazione”* per i profili di rispettiva competenza.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 030049 del 13/09/2023, acquisita al prot. n. prot. 12667 in pari data, concedeva la proroga richiesta dal proponente con nota prot. n. 29758 del 11/09/2023.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 034396 del 18/10/2023, acquisita al prot. n. 01386 in pari data, sollecitava la società nel fornire riscontro.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 38986 del 24/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15089, comunicava l’indizione della prima Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 15 dicembre 2023, in cui questa Sezione, in esito alla disamina degli elaborati depositati sul portale Sistema Puglia, comunicava l’incompletezza e l’inadeguatezza della documentazione prodotta. Tale contributo, inserito nel relativo verbale con prot. provinciale n. 220 del 03 gennaio 2024, acquisito agli atti al prot. n. 12094 del 10 gennaio 2024, veniva riscontrato dalla società con nota del 23 gennaio 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 38384, con cui si trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.
- Il Comune di Brindisi, con nota n.0136229 del 12/12/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15642 trasmetteva il proprio parere di competenza.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 6329 del 22/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 95077, comunicava l’indizione della seconda Conferenza di Servizi per il giorno 15 marzo 2024, in cui questa Sezione, in esito alla disamina degli elaborati depositati sul portale Sistema Puglia, comunicava nuovamente l’incompletezza e l’inadeguatezza della documentazione prodotta. Tale contributo, inserito nel relativo verbale con prot. provinciale n. 10073 del 25 marzo 2024, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 150006, veniva riscontrato dalla società con nota del 12 aprile 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 182508, con cui si trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.
- La Società, con nota acquisita agli atti ai prot. n.0148953 e n. 0148953 del 23/02/2024, trasmetteva alla PROVINCIA DI BRINDISI le Osservazioni e Controdeduzioni alla seduta della seconda Conferenza dei Servizi del 15/03/2024.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 10073 del 25/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 150006, trasmetteva il verbale della seconda conferenza di servizi del 15/03/2024.
- La Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0182508 del 12/04/2024, trasmetteva alla Provincia le Osservazioni e Controdeduzioni alla seduta della seconda Conferenza dei Servizi del 15/03/2024.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 10073 del 25/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 150006, trasmetteva i riscontri a quanto richiesto durante la seconda Conferenza dei Servizi del 15/03/2024.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 0014124 del 02/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 0211012, convocava per il giorno 24/05/2024 la Conferenza di Servizi decisoria, durante la quale

questa Sezione, in esito alla disamina della documentazione caricata sul portale Sistema Puglia, comunicava che, ai sensi dell'art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193, la stessa poteva considerarsi completa ed adeguata ai fini AU. La scrivente Sezione regionale, inoltre, invitava la società proponente a voler aggiornare l'intera documentazione sul portale regionale Sistema Puglia sulla base delle prescrizioni formulate dall'Autorità competente in ordine alla compatibilità ambientale, e rammentava la necessità di acquisire le misure di compensazione ambientale e territoriale previste dal D.M. 10-09-2010, condivise con l'amministrazione comunale.

- la Provincia di Brindisi, in sede di Conferenza di servizi del 24 maggio 2024, come attestato dal verbale di Conferenza trasmesso dalla Provincia di Foggia e acquisito agli atti dalla scrivente sezione regionale con prot. n. 278142 del 07 giugno 2024, evidenziato che, "come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. provinciale n. 10073 del 25 marzo 2024, la Conferenza di Servizi, alla luce dell'interessamento di aree oggetto di tutela da parte del PPTR, chiedeva al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di esprimere il parere di competenza atteso che il Comune di Brindisi con nota prot. n. 136229 del 12 dicembre 2023 ha dichiarato che il procedimento paesaggistico non risulta delegato a detto Comune", nonché di "chiarire se i Beni cartografati nella sezione del SIT Puglia relativa alle aree non idonee F.E.R. ma non vincolate di fatto nel PPTR, con particolare riferimento a quelle che vengono individuate come Segnalazione dei Beni culturali nella sezione aree non idonee FER, debbano o meno essere considerati area non idonea", riteneva, "alla luce del fatto che il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia non ha adotto alcuna precisazione in merito", sciolta ogni riserva per tali aspetti .
- Nella conferenza di Servizi decisoria del PAUR del 24/05/2024, il Responsabile del Procedimento provinciale ha richiamato *"la nota in atti al prot. n. 17896 del 03/06/2024 con cui il proponente ha manifestato la propria disponibilità a rimodulare il progetto per escludere l'interferenza delle opere con la fascia di rispetto dei 100 m dal reticolo idrografico ricompreso nel PAI. Pertanto, come deciso dalla Conferenza di Servizi, il proponente è chiamato a trasmettere la documentazione progettuale completa al fine di consentire al Servizio Transizione Energetica di rilasciare il titolo autorizzativo di competenza."*
- La Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0261442 del 31/05/2024, trasmetteva alla Provincia le Osservazioni e Controdeduzioni alla seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2024.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. provinciale n. 18807 del 07/06/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. regionale n. 278142, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 24/05/ 2024, durante la quale il Presidente aveva considerata *"sciolta ogni riserva"* in merito agli aspetti paesaggistici e *"soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola a condizione che il proponente adegui il progetto"* a determinate prescrizioni, dettagliate più avanti nel presente documento.
- La Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0324356 del 27/06/2024, comunicava alla Provincia che la trasmissione della documentazione richiesta in fase di conferenza di servizi decisoria, sarebbe avvenuta entro il termine di 10 giorni dalla presente.
- La società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 342500 del 05/07/2024, trasmetteva al Comune di Brindisi una bozza di Convenzione in merito alle misure di compensazione ambientale.
- La Provincia di Brindisi, con nota acquisita agli atti al prot. n.0349700 del 10/07/2024, trasmetteva la nota della Società proponente con la quale:
 - i) chiedeva che fosse data l'accessibilità al portale istituzionale, al fine di trasmettere la documentazione richiesta da questa sezione;
 - ii) veniva acquisito il verbale della Provincia riferito alla conferenza di servizi; iii) allegava il verbale della conferenza di servizi decisoria del 24/05/2024; iv) comunicava che *"relativamente alle misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010 richiamate nel verbale della terza seduta di CdS (prot. n. 18807 del 07/06/2024), si rinnova quanto già espresso durante la richiamata CdS ovvero che in data 28/11/2023 la società ha inviato a mezzo pec al Comune di Brindisi bozza della convenzione per la realizzazione del progetto compensazione ambientale mediante lo sviluppo di opere pubbliche nell'ambito del progetto di cui in oggetto. In*

data 12/12/2023 il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0136229/2023 invitava il proponente a riformulare la proposta e in data 19/01/2024 la società dava riscontro inviando nuova proposta di convenzione, che qui si allega. Ad oggi la scrivente non ha ricevuto alcun riscontro in merito da parte del Comune di Brindisi."

- La società, con nota acquisita al prot. n. 365692 del 18/07/2024, comunicava alla scrivente sezione regionale di aver provveduto al caricamento, presso il portale Sistema Puglia, della documentazione adeguata alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi. Tale modifica del progetto comportava un ridimensionamento e una riduzione di potenza (da 6,468 MW a 5,6252 MW) per ottemperare alla richiesta della Provincia di Brindisi nel Verbale di 3° Conferenza di "garantire il rispetto della distanza di almeno 100 metri dal corso d'acqua".
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. provinciale n. 12619 del 15/04/2025, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 0198625, chiedeva alla scrivente Sezione di emettere il provvedimento di competenza.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota n. 0411748 del 18/07/2025, riteneva concluse le **attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per l'impianto in oggetto e chiedeva contestualmente alla società l'integrazione documentale da depositare entro 20 giorni dalla notifica della comunicazione.
- La Società con nota acquisita al prot.n.0493262 del 12.09.2025, trasmetteva l'atto unilaterale sottoscritto dal rappresentante legale nella medesima data.
- Con nota prot. n. 0497184/2025 del 16.09.2025 il Servizio scrivente trasmetteva alla Regione Puglia, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale, sottoscritto dalla Società in data 12.09.2025 e l'F24 per quietanza.
- La Società, con nota prot.n. 0519708 del 25.09.2025 trasmetteva alla Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise la Dichiarazione asseverata relativa alle interferenze con reti di comunicazione elettronica esistenti sottoscritta dal legale rappresentante della Società Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 24/05/2024 , e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Brindisi) per quanto non espressamente richiamato o riportato o attinente in senso stretto al titolo di Autorizzazione Unica:

- **ENAC**, Nota prot. n. 021597 del 15/02/2024, prot. prov.le n. 0006399 del 23/02/2024

Nulla osta

Riferimento A) ENAC-PROT-21/08/2023-0108657-A

B) MWEB_2023_1198 ver.1

C) Parere ENAV prot. 0126279 del 31/10/2023

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli", visto il parere formulato da ENAV S.p.A. con la nota rif. B), nonché in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)."

- **FSE Ferrovie del Sud Est Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, Nota prot. n. 665 del 17/04/2024, prot. prov.le n. 0013023 del 19/04/2024

"Si riscontra la Vs. nota Protocollo N.0011744 del 10/04/2024 con la quale codesta Amministrazione trasmetteva a queste Ferrovie la documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto, nel cui ambito è prevista la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione di potenza pari a 4,27008 MW ricadente in agro del Comune di Brindisi (BR) e con opere di connessione ricadenti nel medesimo Comune.

Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura.

Si chiede di segnalare i punti di interferenza su cui Ferrovie del sud Est dovrà esprimersi ai sensi del D.P.R. 753/80."

- **Regione Puglia, DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria,** nota prot. n.0142053/2024 del 20/03/2024, prot. prov.le n. 0009624 del 20/03/2024.

"In riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla nota 0038986 del 24/11/2023 di codesta amministrazione, si riscontra che non si rilevano interferenze dirette dell'impianto di produzione in valutazione con aree del Demanio Armentizio.

Si comunica, pertanto, che per la realizzazione dello stesso, il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta. Con l'occasione si prega, per le prossime comunicazioni riguardanti il procedimento in oggetto, di stralciare questo ufficio dagli enti in indirizzo."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, prot. n. 11286 del 10/04/2024, prot. prov.le n. 0011862 del 11/04/2024

"[...] Sulla base dei predetti elementi questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime il proprio parere, ad integrazione di quello già emesso dalla scrivente Autorità in data 8553 del 19/03/2024, di compatibilità alle N.T.A. del P.A.I. con le seguenti prescrizioni che sostituiscono e integrano il precedente:

- *In fase esecutiva dell'opera, la parte del cavidotto aereo ricadente in area a Media Pericolosità Idraulica venga posizionato in modo tale che i pali di sostegno siano esterni alla stessa area a pericolosità idraulica;*
- *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;*
- *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*
- *Per quanto riguarda le opere di rimboschimento, nelle aree allagabili definite dallo studio idraulico per tempi di ritorno di 200 anni, è autorizzato solo l'utilizzo di piante autoctone della "macchia mediterranea" con funzioni anterosione e prato permanente; venga predisposto un piano di manutenzione dell'area boschiva in modo da evitare l'accumulo di rami spezzati, che nel corso degli anni si potrebbe verificare, e che intralcerrebbe il normale deflusso delle acque.*

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, prot. n. 8553 del 19/03/2024, prot. prov. le n. 009485 del 19/03/2024

"[...] Ciò premesso, dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto (acquisibili dal sito della provincia di Brindisi <https://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-instruttoria>) si prende atto che lo stesso prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico, della potenza nominale pari a 6.468 kWp, nel territorio comunale di Brindisi.

L'impianto fotovoltaico distribuito su una superficie di circa 92.064 mq, sarà composto da 9.240 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali di potenza pari a 700Wp montati su strutture ad inseguitori monoassiali. I principali componenti dell'impianto sono, oltre al generatore fotovoltaico: linee elettriche di campo interrate di bassa tensione; n. 40 inverter di campo; n. 2 cabine di campo; n. 1 cabina utente; n. 1 cabina di consegna; linee elettriche interrate a bassa tensione per il trasporto dell'energia dagli inverter di campo alle Cabine di Campo; trasformatori MT/BT e relative apparecchiature elettriche di comando e protezione; Cabina di Smistamento, in cui viene raccolta tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico; il cavidotto aereo MT (di lunghezza pari a circa m 2.935) per il trasferimento dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico verso la Cabina Primaria MT/AT Enel Distribuzione; il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e valutati.*

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata e vigente alla data di formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale distrettuale, parte delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (1.T.A.) del richiamato P.A.I. In particolare, si rileva che parte dell'area del previsto impianto fotovoltaico (area più a nord), è prossima ad un "reticolo idrografico" (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato con il simbolo di "linea azzurra" sia sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) in scala 1:25.000, sia sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, (entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra del citato corso d'acqua), assimilabili ad aree a pericolosità idraulica, disciplinate dagli artt. 4, 6 e 10 delle 1.T.A. del P.A.I.; una piccola parte del cavidotto aereo interseca un 'area a "Media Pericolosità Idraulica" su cui vigono le disposizioni degli art. 4 e 8 delle 1.T.A. del P.A.I. In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4, e 8 delle N.T.A., la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamente li effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Dallo studio idraulico e dalla relazione idrogeologica integrativa presentata dalla società proponente con nota acquisita agli atti al n. 5504/2024 del 22/02/2024 si evince con chiarezza che le aree allagabili del reticolo idrografico sono al di fuori del sedime delle installazioni fotovoltaiche. Per quanto riguarda l'area "MP" attraversata dal cavidotto aereo, invece, non se ne fa menzione.

Sulla base dei predetti elementi questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime il proprio parere di compatibilità alle N.T.A. del P.A.I. con le seguenti prescrizioni:

- *In fase esecutiva dell'opera, la parte del cavidotto aereo ricadente in area a Media Pericolosità Idraulica venga posizionato in modo tale che i pali di sostegno siano esterni alla stessa area a pericolosità idraulica;*
- *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;*
- *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua*

- ali'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia.”*
 - **ARPA Puglia**, prot. n. 43156 del 20/05/2024, prot. prov.le n.0016314 del 20/05/2024

“[...] Esaminata complessivamente la documentazione presentata da parte del proponente, si conferma il parere positivo, così come peraltro espresso in precedenza con nota prot. n.15958 del 12.03.2024 (si allega per completezza espositiva)”.

- **ARPA Puglia**, prot. n. 15958 del 12/03/2024, prot. prov.le n.0016314 del 20/05/2024

“[...] Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n” 5484 del 29.12.2024; Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, non risulta correttamente relazionato in merito a quanto previsto dalla DD Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 per l'IPC (consumo di suolo). occorre relazionare in merito a tutti i criteri previsti dalla citata Determina Dirigenziale. Occorre che sia attuato quanto previsto dalla D.D. nel calcolo dell'IPC, relativamente ad ogni singola porzione di impianto fotovoltaico facente parte del campo, indicando per il calcolo del Sit “(Superfici impianti fotovoltaici appartenenti al dominio di cui al par.fo 2 in m2,,) le relative superfici di tutti gli impianti fotovoltaici e delle effettive aree non idonee. permane criticità. Non risulta correttamente relazionato in merito a quanto previsto dalla DO Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 per l'IPC (consumo di suolo). Controdeduzioni Proponente: Si allega alla presente la relazione sul calcolo del parametro IPC, elaborato “G14406C01-PD - RT-16 - REL SUGLI IMPATTI CUMULAT/V/” e gli elaborati grafici di supporto denominati “G14406C01-PD - RT- 16a - REL SUGLI IMPATTI CUMULATTVT - ALL-01 – ALTRTI IMPIANTI FTV IN Rava,, e “G14406C01-PD - RT- 16b - REL SUGLI IMPATTI CUMULATIVI - ALT-02 - AREE NON TDONEE IN Rava, calcolato come da richiesta ARPA n. prot. 5484 del 29/07/2024.5i fa presente che il calcolo dell'IPC è stato effettuato con approccio conservativo sul layout presentato in prima istanza tenuto conto che in sede di Conferenza di servizi in corso la società sta proponendo la riduzione del layout in riscontro alla nota del comune di Brindisi per la interferenza dell'area di impianto con il buffer di “Beni architettonici extra urbani”, come indicato da PRG adeguato al PUTT/p. Tale riduzione è paria 5.800,00 mq circa. Tale considerazione comporta che il valore dell'IPC risulta più basso. Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione messa a disposizione da parte del proponente, e per quanto dichiarato da parte dello Stesso sulla riduzione del layout per la interferenza dell'area di impianto con il buffer di “Beni architettonici extra urbani” pari a 5.800,00 mq circa, questa Agenzia esprime parere favorevole.”

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovia dello Stato**, prot. n. 4045 del 28/07/2023, prot. prov. le n. 26264 del 31/07/2023;

“[...]In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di Codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-NEMI.DOTT.BA.ING\A0011\A\2023\0001725 del 05/07/2023, in merito agli interventi in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali depositati sul sito istituzionale di cui è stato trasmesso il link, questa Direzione comunica per quanto di competenza parere di massima favorevole condizionato al recepimento delle prescrizioni che seguono.

L'opera in progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 6,468 MW da installarsi sui terreni siti in agro del comune di Brindisi (BR), c le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale RTN, mediante cavidotto aereo MT a 20 kV.

La posa del cavidotto MT di connessione interferisce mediante attraversamento aereo con la linea ferroviaria Bologna — Lecce, tratta S. Vito dei Normanni — Brindisi, alla progressiva chilometrica indicativa km 752 +230. Per tale punto di interferenza, si prescrive il rispetto dei franchi elettrici previsti dalla vigente normativa, nello specifico:

i conduttori di linee aeree non devono avere in alcun punto una distanza minore di (3,5 + Del) m dai sostegni di Trazione Elettrica (par. 6.5 CEI 11-4 e s.m.i.);

la distanza de1l'attraversamento aereo dai conduttori di Trazione Elettrica deve essere maggiore di (4,4 + Del) m (par. 6.5 CEI 11-4 e s.m.i.).

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad

interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per l'attraversamento ferroviario in questione sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'iniduazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative in relazione allo stato dei luoghi.

A valle della conferenza di servizi e del sopralluogo di cui al precedente capoverso, dovrà essere presentata a questa Sede apposita istanza di attraversamento, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare il relativo iter autorizzativo. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, questa Sede si riserva di richiedere tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini del rilascio dell'Autorizzazione.

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.”

- **TERNA**, nota prov. le n. 26301 del 31/07/2023;

“Con riferimento alla Vs. comunicazione (ns. prot. TERNA/A20230068170 del 30/06/2023),

Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione.

Facciamo inoltre presente che non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società edistribuzione sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. Se così non fosse e cioè se fossero presenti opere sulla RTN non previsti da Piano di Sviluppo Terna, allora rappresentiamo la necessità di ottenere opportunamente benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN, appunto per garantire la verifica di rispondenza ai requisiti delle opere di Rete di cui al Codice di Rete e conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- *tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impediti o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;*
 - *i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.”*
-
- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota prot. 7383, prov.le n. 030225 del 14/09/2023

Richiesta di integrazioni

[...], Con nota prot. n. 22370 del 29.06.2023, acquisita al prot. regionale con n. 145/5579 del 30.06.2023, la Provincia di Brindisi comunicava l'avvio del procedimento di VIA/PAUR. L'intervento oggetto dell'istanza, in quanto assoggettato alla procedura di VIA, è considerato come “intervento di rilevante trasformazione” ai

sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b) delle NTA del PPTR ed è pertanto soggetto ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 delle NTA, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR, nonché il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'Ambito.

Preso atto della documentazione progettuale resa disponibile al link: <https://ambiente.provincia.brindisi.it/allegati/APOLLO%20Brindisi/> si ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. Strati informativi in formato shp (WGS84 UTM 33N) di dettaglio di tutte le opere previste in progetto (perimetro area interessata dal progetto, ingombro pannelli fotovoltaici, viabilità interna di servizio, cabine di campo, superficie agricola, superficie destinata a verde di compensazione, etc.).

2. Attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 10 bis della L.R. 20/2009, condizione di procedibilità delle istanze volte al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica, calcolati in ragione dell'importo di progetto (asseverato dal tecnico) secondo la seguente tabella:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a 200.000 €	100 €
Da 200.001 € a 5.000.000	€ 100 € + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000 €
Da 5.000.001 € a 20.000.000 €	1.500 € + 0,005% della parte eccedente 5.000.000 €
Oltre 20.000.001	€ 2.250 € + 0,001% della parte eccedente 20.000.000 €

3. Il versamento deve essere eseguito sul circuito PagoPA attraverso la sezione del portale regionale dei pagamenti elettronici attraverso la sezione del portale regionale dei pagamenti elettronici dedicata alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, accessibile dal link:

https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/ente/R_PUGLIA selezionando la voce "TUTELA E VAL. PAESAGGIO - Oneri istruttori Art. 10bis L.R. 20/09".

Accordo conclusivo circa le misure compensative di cui alla L.R. n. 28/2022 e alla DGR n. 997/2023."

In riscontro al suddetto parere si rappresenta che la Società, in data 13.10.2023 ha presentato l'istanza allegando il pagamento degli oneri istruttori.

- **Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea**, nota prot. n.42927 del 2/10/2023, prot. prov.le n. 32383 del 2/10/2023

"[...] Riferimento: fgl. prot. n. 0022370 del 29.06.2023.

In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento, afferente al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le imitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775."

- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. M_D AC9641C REG2023 0025929 19-10-2023, prot. prov.le n. 0034780 del 20/10/2023

"[...] 1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- **ESAMINATA l'istanza della PROVINCIA DI BRINDISI;**
- **TENUTO CONTO che l'impianto in argomento, benché ricada nel territorio di un comune costiero militarmente importante di cui all'art. 333 comma 8 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, non interferisce con**

immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- **Acquedotto Pugliese**, prot. n.70090 del 25/10/2023, prot. prov.le n. 0006704 del 26/02/2024

“ [...] Con riferimento alla nota prot. N. 34396 del 18.10.2023, acclarata in atti AQP al prot. N. 68051/2023, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità della Provincia di Brindisi, dott. Pasquale Epifani ha chiesto di esprimere parere AQP S.p.A., in merito ad eventuali interferenze tra opere richiamate in oggetto e quelle gestite; consultati gli elaborati progettuali presenti sul link di riferimento; si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche del Servizio Idrico Integrato.

Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi.”

- **Comune di Brindisi**, prot. n.0003545/2024 del 11/01/2024, prot. prov.le n. 001063 del 11/01/2024

“ [...] in merito alle aree dell'impianto in oggetto ricadenti nel retino idrogeologico del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico si rimandano le osservazioni e valutazioni dell'ente competente in materia Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Si conferma il parere inviato con nota protocollo n. 136229 del 12/12/2023.

Parere Ambientale

Si conferma il parere inviato con nota protocollo n. 136229 del 12/12/2023.

Parere Paesaggistico

Si conferma il parere inviato con nota protocollo n. 136229 del 12/12/2023.

Per le osservazioni rilevate in narrativa si conferma il parere inviato con nota protocollo n. 136229 del 12/12/2023.

Infine si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, tali motivi ostativi possono essere superati mediante:

- *la modifica del layout dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni di base dell'art. 3.08 e dell'art. 3.16 delle NTA PUTT/p;*
- *la proposta di soluzioni alternative per l'ubicazione di cabine e deposito (container), che non comportino ulteriori scavi ed impermeabilizzazioni del terreno, fermo restando l'obbligo del ripristino dei luoghi a fine ciclo di vita dell'impianto;*
- *la rispondenza del progetto ai requisiti minimi di cui alle linee guida del MITE;*
- *l'attestazione del requisito soggettivo di “Imprenditori Agricolo” o “Azienda Agricola” rilasciata dal competente ufficio regionale o l'attestazione di società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica, alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale o associazione temporanea di impresa (ATI), formata da Impresa del settore energie o da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico (Linee*

guida in materia di impianti linee guida in materia di impianti agrivoltaici, giugno 2022 , elaborate dal coordinamento del ministero della transizione ecologica Dipartimento per l'energia) o accordi contratti con imprenditori agricoli ai quali è riservata all'attività di gestione agricola.

Ulteriormente, si richiede anche, con l'ausilio degli enti competenti In materia, la verifica:

- del volume agricolo dedicato all'attività agricola in funzione della superficie occupata dall'impianto e dall'altezza minima dei pannelli fotovoltaici rispetto al suolo coltivato con "culture adatte" a (in particolare va accertato che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle buone pratiche agricole (BPA) e che sussistano le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una efficiente produzione;*
- di un progetto agricolo dotato di procedure specifiche, finalizzate alla gestione ed al monitoraggio delle coltivazioni previste, oltre che alla comunicazione periodica dei dati agli enti preposti. Al fine di monitorare, mediante specifico piano, la producibilità agricola per le diverse tipologie di culture e la continuità delle attività delle aziende agricole nel territorio interessato"*

- Comune di Brindisi**, prot. n. 0136229 del 12/12/2023, prot. prov.le n. 0041070 del 12/12/2023

" [...] Parere ambientale

si ritiene preliminarmente che, a fronte degli impatti sulle matrici ambientali, limitati quasi esclusivamente alla fase di cantierizzazione e con effetti reversibili e limitati nel tempo, La realizzazione dell'intervento proposto comporterebbe ulteriori impatti negativi in termini di frammentazione si ritiene preliminarmente che, a fronte degli impatti sulle matrici ambientali, limitati quasi esclusivamente alla fase di cantierizzazione e con effetti reversibili e limitati nel tempo, La realizzazione dell'intervento proposto comporterebbe ulteriori impatti negativi in termini di frammentazione del territorio, interruzione della connettività ecologica, alterazione del paesaggio già compromesso dagli altri impianti presenti o autorizzati nell'ambito territoriale considerato.

Rispondenza del progetto i requisiti minimi di cui alle linee guida del MITE

Al fine di connottare l'intervento proposto come agricolturale, conformemente a quanto previsto dai requisiti delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici (pubblicati pubblicati dal mite nel giugno 2022), occorre verificare, anche con l'ausilio degli enti competenti:

- che sia data evidenza della disponibilità dei terreni interessati, dei titoli di possesso degli stessi (inclusi i contratti di diritto di superficie), gli eventuali accordi con coltivatori allevatori che si prevede svolgeranno attività nell'area dell'impianto;*
- che sia adeguato il volume agrivoltaico dedicato all'attività agricola in funzione della superficie occupata dall'impianto e che sussistano le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola.*

In particolare, conformemente al requisito A.1 delle linee guida va accertato che la superficie destinata all'attività agricola (S agricola) corrisponda almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (S tot), secondo la seguente formula: S agricola ≥ 0,7 x S tot;

Ai fini della determinazione della suddetta superficie agricola, Il proponente a computato l'area totale (S tot) considerandola a lordo delle aree coltivate con ulivi (esterne al perimetro dell'impianto è oggetto di proposta di rimboschimento) ed al netto dei pannelli fotovoltaici (proiezione orizzontale) è del sedime delle cabine elettriche presenti (v. Relazione illustrativa in merito alla rispondenza del progetto ai requisiti minimi di cui alle linee Guida..), ovvero: S agricola=97,236 mq (Stot) – 28.703 (mod ftv)-101 mq (cabine)= 68.432 mq, da cui consegue che: S agricola=68.432 mq=70,38 % di Stot≥70%;

In considerazione del suddetto calcolo e facendo riferimento al regolamento sul fotovoltaico allegato alla Delibera 68/16 del 29/11/2010 della Provincia di Brindisi, si rammenta che ai fini della determinazione della S agricola non vanno computate le corsie interposte tra i filari dei pannelli solari e percorsi afferenti l'impianto in quanto non coltivabili, oltre le aree interessate dal progetto di rimboschimento e dalla presenza di opere provvisionali. Da ciò discende che la percentuale di superficie agricola risulta inferiore a quanto previsto dalle

Linee Guida ($S_{\text{agricola}} < 0,7 \times S_{\text{tot}}$) e di conseguenza e di conseguenza l'assetto dell'impianto va rimodulato;

- *che, soprattutto nel rispetto del "Requisito D" (v. paragrafo 2.2 delle Linee Guida) si realizzi un sistema di monitoraggio (comprendente specifiche procedure), allo scopo di accettare l'assistenza e la resa delle coltivazioni, le caratteristiche fisiche e biologiche del suolo, il mantenimento dell'indirizzo produttivo, l'impatto sulle colture, allo scopo di accettare l'assistenza e la resa delle coltivazioni, le caratteristiche fisiche e biologiche del suolo, il mantenimento dell'indirizzo produttivo, l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole del territorio interessato, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;*
- *che venga prodotta una relazione tecnica asseverata da un agronomo, a cadenza annuale e con maggiori frequenze (qualora si presentassero criticità nei parametri monitorati). Alla suddetta relazione dovranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).*

Impatti sull'atmosfera, sul suolo e sull'ambiente idrico

Si prende atto di quanto dichiarato dal gestore in merito alla lieve entità degli impatti sull'atmosfera, sul suolo e sull'ambiente idrico, in quanto connessi quasi esclusivamente alle attività di cantiere e con la previsione di non alterare la conformazione del terreno interessato ed il deflusso delle acque meteoriche.

Va comunque osservato che, a fronte delle opere di mitigazione proposte e di quanto dichiarato nel SIA (paragrafo 3,6 Fase di Dismissione) in merito all'assenza di opere interrate in cemento armato, l'intervento in oggetto prevede anche l'installazione di cabine elettriche e manufatti a servizio del cantiere (questi ultimi presenti per la durata di almeno 160 giorni lavorativi) che, specie nel caso del container deposito, comportano la realizzazione di platee in cemento armato (oltre a scavi di profondità pari a circa 35/40 cm).

Pertanto, si richiede di valutare soluzioni alternative che non comportino ulteriori scavi ed impermeabilizzazioni del terreno, fermo restando l'obbligo del ripristino dei luoghi a fine ciclo di vita dell'impianto (stimata in 30 anni)

Campi elettromagnetici

Si prende atto delle previsioni e considerazioni del gestore in merito all'entità trascurabile degli impatti CME anche se, in prossimità dell'impianto e dall'interno dell'area dello stesso, risulta la presenza di recettori sensibili (fabbricati anche destinati a civili abitazioni, popolazione residente nei pressi e lungo le reti varie interessate dal Movimento mezzi, per trasporto di materiale e lavoratori).

Ad ogni buon fine, fermo restando la previsione di un piano di monitoraggio ambientale (PMA), si richiede di effettuare, al lavoro ultimati, prove sul campo che dimostrino l'esattezza dei calcoli e delle assunzioni fatte, demandando alle autorità competenti la verifica degli attraversamenti, delle fasce di rispetto e delle interferenze con altre Infrastrutture, in particolare per quanto concerne gli impatti CME dovuti all'impianto proposto, dalle linee aeree di connessione e dai possibili effetti cumulativi indotti anche dalle linee elettriche e dagli impianti già presenti in zona.

Gestione delle terre e rocce di scavo

Sulle terre rocce provenienti dai movimenti di terra dovrà essere seguita una caratterizzazione dei cumuli finalizzata alla classificazione della pericolosità del rifiuto (All. H parte IVD. Lgs. 152/2006) e alla determinazione delle discariche per lo smaltimento (DM 3/8/2005). A seguito di tale adempimento, dovrà essere redatto un piano esecutivo con precisa gestione delle terre rocce da scavo.

Opere di compensazione

Nel prendere atto del progetto di rimboschimento come opera di compensazione ambientale, nonché della proposta di convenzione inviata con note protocollo numero 1299211 e 129924 del 23/11/2023 si invita il proponente a riformulare la proposta adeguandola alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del DM 10/09/2010, avendo anche riguardo alla legge regionale numero 28/22 e alle delibere della giunta comunale di Brindisi n.333 del 24/10/2023 e n. 374 del 21/11/2023

Parere paesaggistico

Si comunica che il procedimento paesaggistico non è delegato a questo ente virgola in quanto come da disposizione dell'articolo 7 della L 20/2009 – norme per la pianificazione paesaggistica aggiornata l.r. n. 33/2015– “Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009 , n. 20” Che per facilità a disposizione si riporta qui di seguito comma 1 “La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche El provvedimenti autorizzativi comunque denominati previsti dal capo quarto del titolo I della parte terza e capo II del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 42 del 2004 , nonché della vigente pianificazione paesaggistica virgola e in capo alla regione per le opere sottoposte a provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) Di competenza regionale. Per le opere soggette a provvedimento di via di competenza della provincia o città metropolitana il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5 in capo alla regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedure di verifica di assoggettabilità avvia all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”

Ulteriori osservazioni sotto il profilo qualitativo dell'impianto

Per quanto concerne la natura dell'impianto agrovoltaitco di cui in oggetto:

Dalle ricerche d'ufficio, si rileva che la società proponente non svolge attività connesse con l'attività agricola;

Dalla disamina della documentazione non emerge un piano dettagliato dell'attività agricola;

Dalla documentazione tecnico grafica non si evince il rispetto dei requisiti di cui alle linee guida in materia di impianti agrivoltaitci giugno 2022 , elaborate dal coordinamento del ministero della transizione ecologica dipartimento per l'energia , al fine della Connotazione dell'impianto quale agrivoltaitco.

Per le osservazioni rilevate in narrativa si riporta **parere non favorevole**

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 14 bis comma tre della legge numero 241 del 7 agosto 1990 , Tali motivi ostativi possono essere superati mediante:

- la modifica del layout dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni di base dell'articolo 3.08 e dell'articolo 3.16 della NTA PUTT/p;
- La proposta di soluzioni alternative per l'ubicazione di cabine e deposito (container), Che non comportino ulteriori scavi ed impermeabilizzazioni del terreno, fermo restando L'obbligo del ripristino dei luoghi a fine ciclo di vita dell'impianto;
- La rispondenza del progetto ha i requisiti minimi di cui alle linee guida del MITE;
- l'attestazione del requisito soggettivo di “Imprenditoria Agricolo” o “Azienda Agricola” rilasciata dal competente ufficio regionale; Ho attestazione di società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali; o associazione temporanea d'impresa (ATI), Formata da imprese del settore energie o da una o più imprese agricole che , mediante specifico accordo , mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaitco (Linee Guida In materia di impianti agrivoltaitci giugno 2022 elaborate dal coordinamento del ministero della transizione ecologica dipartimento per l'energia) o accordi contratti con imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione agricola.

Ulteriormente, si richiede anche, con l'ausilio degli enti competenti in materia, la verifica:

- del volume agricolo dedicato all'attività agricola in funzione della superficie occupata dall'impianto e dall'altezza minima dei pannelli fotovoltaici rispetto al suolo coltivato con “colture adatte” (In particolare va accertato che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola nel rispetto delle buone pratiche agricole (BPA) E che sussistano le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale garantendo , al contempo , una efficiente produzione;
- Di un progetto agricolo dotato di procedure specifiche finalizzate alla gestione ed al monitoraggio

delle coltivazioni previste oltre che alla comunicazione periodica dei dati agli enti preposti. Al fine di monitorare mediante specifico piano, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole del territorio interessato.”

- **Regione Puglia DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE RISORSE IDRICHE**, prot. n. 0051131 del 30/01/2024, prot. prov.le n. 0003424 del 30/01/2024

*[...] Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede **integrazione documentale con dettagli più puntuali e con esplicita indicazione circa:***

- *le modalità di coltivazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di **sostenibilità** necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;*
- *le modalità di approvvigionamento in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali impiantate correlato alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità, **autorizzate** all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali con eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo per il successivo rilancio in agricoltura.”*
- **Regione Puglia DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE RISORSE IDRICHE**, prot. n. 289234 del 12/06/2024, prot. prov.le n.0019363 del 13/06/2024

[...] Con la presente si riscontra la “Relazione Idrica”, trasmessa a seguito di richiesta di integrazioni da parte di Questa Sezione ns. prot. n. 51131 del 30/01/2024, in merito all’approvvigionamento idrico in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento del piano colturale di progetto.

Dall’esame della Relazione Idrica al paragrafo 2.3 “Emungimenti autorizzati” si evince che il fabbisogno irriguo verrà soddisfatto da emungimento da pozzo artesiano (rinnovo autorizzazione n. 540 del 12/11/2021- Provincia di Brindisi).

Il provvedimento all’art 4 autorizza una portata complessiva di acqua massima emungibile non dovrà superare i litri/sec 10 (dieci), ... e un volume annuo di mc. 10.500.

Nella tabella 5 della Relazione Idrica si schematizza il fabbisogno relativo al piano agronomico del progetto proposto:

Periodo	I/mq	Ha	I/m²	m³
giugno	46,00	8	3.680.000,00	3.680,00
luglio	46,00	8	3.680.000,00	3.680,00
agosto	92,00	8	7.360.000,00	7.360,00
settembre	46,00	8	3.680.000,00	3.680,00
ottobre	23,00	8	1.840.000,00	1.840,00
Totale	253,00	-	-	-

TOTALE = 20.240 m³ in 5 mesi

Alla luce di quanto disaminato si chiede di presentare a questa Sezione: - Ridimensionamento progettuale dell’area colturale proporzionalmente alla portata massima complessiva emungibile da pozzo artesiano autorizzato”.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta che la Società ha fornito il riscontro richiesto in data 5.07.2024.

- **Consorzio di Bonifica Centro SUD Puglia**, nota prot. n.0005924 del 29/02/2024, prot. prov.le n. 07261 del 29/02/2024;

[...] Pertanto con la presente, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in esame, a condizione che, per l’attraversamento di che trattasi, il soggetto proponente acquisisca, prima dell’esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal R.R. n. 17 /2013 in materia di uso

dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia inoltrando apposita istanza a questo Consorzio; per quanto riguarda l'intervento di imboschimento previsto nella parte prospiciente il canale suddetto, qualsiasi tipo di recinzione (alberature, siepi, etc.) dovrà essere conforme alle previsioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368."

- **Decimo Reparto Infrastrutture**, nota prot. n.0020220 del 07/12/2023, prot. prov.le n. 040775 del 11/12/2023

[...] 1. *Con lettera in riferimento codesto Provincia di Brindisi - Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente ha indetto una Conferenza di Servizi, in modalità sincrona (mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta dall'Ente), con la quale si intendono acquisire gli atti di consenso prescritti dalla normativa vigente necessari al prosieguo dell'istruttoria avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale con contestuale eventuale rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in argomento. Tenuto conto che l'Ufficio BCM di questo Reparto è stato convocato per discutere degli aspetti relativi alla bonifica ordigni bellici, si esprimono le considerazioni che di seguito si riportano.*

2. La bonifica ordigni bellici non costituisce attività obbligatoria per legge, ma discrezionale ove i soggetti deputati a farlo abbiano valutato l'esistenza di un rischio per la possibile presenza di ordigni bellici interrati. Di contro, la valutazione del rischio bellico costituisce attività obbligatoria in quanto deriva dall'osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, "T.U."), che all'art. 28 prevede, nella valutazione di tutti i rischi, anche quelli "derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, (...), interessati da attività di scavo". Inoltre, la Legge n. 177 del 01/10/2012 (che modifica il T.U. con efficacia dal 26/06/2016) fa carico al "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" la valutazione di tale rischio ("Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute" - art. 91 c. 2-bis).

1. *Nel caso di specie, senza entrare nel merito della necessità ed indifferibilità della bonifica, la cui valutazione rimane di esclusiva competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), occorre tuttavia tener presente che il rischio di presenza ordigni bellici interrati è inesistente soltanto laddove esiste un verbale di constatazione/validazione dell'Autorità Militare competente per territorio, che attesti la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica.*
2. *Premesso quanto sopra, si rappresenta che sulla base del combinato disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all'emissione del "Parere Vincolante" da parte dell'Autorità Militare, che valuterà caso per caso le situazioni rappresentate, in modo da fornire le giuste prescrizioni sulla base della tipologia di lavori principali che i "soggetti interessati" dovranno realizzare. Il sopraccitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato.*
3. *Prima di poter ottenere il "parere vincolante" (rilasciato da questo Reparto entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo) che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al*

seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
(allo stesso link è reperibile anche l'Albo aggiornato delle ditte BCM specializzate).

Tra gli allegati richiesti vi sono in particolare i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa delle opere principali;
- b) Planimetria generale delle opere principali;
- c) Documento Unico di Bonifica (DUB);
- d) Progetto di Bonifica bellica.
- e) ... altro ...

Mentre il documento di cui alla lettera c) contiene anche i dati della ditta specializzata prescelta per il servizio di bonifica, il documento di cui alla lettera d) contiene il Progetto di bonifica bellica elaborato dalla ditta specializzata sulla base degli allegati di cui alle lettere a) e b).

Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione.

Al riguardo si precisa che la scelta della ditta BCM da parte del Soggetto Interessato (S.I.) è un atto unilaterale col quale viene dato mandato all'impresa specializzata per l'esecuzione del servizio BST attraverso l'instaurazione di un rapporto giuridico- contrattuale i cui contraenti sono il S.I. e la ditta BCM.

4. Alla luce delle considerazioni sopra espresse e considerato che codesto Ente necessita comunque di ricevere quantomeno dei parametri indicativi al fine di proseguire l'iter autorizzativo dell'intervento in oggetto, si riportano di seguito una serie di informazioni generali che consentiranno di effettuare le necessarie valutazioni tecnico economiche inerenti gli aspetti della bonifica bellica.
5. Sulla base della Determinazione n.19 del 27/09/2001 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la bonifica ordigni bellici non costituisce un "lavoro" ma un "servizio" e pertanto rientrante nelle definizioni di "servizio" incluse nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Come tale, la bonifica bellica non rientra nel progetto esecutivo e non rientra nemmeno nell'appalto principale, ma costituisce un'attività preventiva che si dovrà effettuare, ove ritenuto opportuno, prima dei lavori dell'appalto stesso.

Sul cantiere di bonifica bellica non hanno competenze né il progettista delle opere, né il coordinatore per la sicurezza, né il direttore dei lavori, in quanto trattasi di attività speciale e rischiosa per la sua fattispecie, pertanto riservata esclusivamente alla ditta specializzata sotto la vigilanza e controllo dell'Ufficio BCM del Reparto Infrastrutture competente per territorio (nel caso in oggetto trattasi del 10° Reparto Infrastrutture). Prima di iniziare il servizio di bonifica, la ditta BCM incaricata ed il soggetto interessato dovranno ricevere il parere vincolante positivo dell'Ufficio BCM. Tale parere sarà emesso sulla base del tipo di opere che il soggetto interessato manifesterà l'intenzione di realizzare e sulla base del progetto di bonifica elaborato dalla ditta specializzata prescelta.

6. **Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.**
7. Al fine di agevolare le attività istruttorie dell'Ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi, si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore.
 - Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire preventivamente una bonifica superficiale comprensiva dell'eventuale taglio della vegetazione (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata.
 - Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare una bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità.

- *La massima bonifica profonda che si prescriverà raggiungerà la profondità di 7 metri con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali.*
- *Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una infrastruttura rilevante (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la bonifica massima alla profondità di 7+1 metri anche per scavi a profondità inferiore.*
- *Dovunque sia previsto il passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità.*
- *Su tutte le aree che diventeranno carrabili, si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità.*
- *Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della somma della profondità dello scavo e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti).*
- *La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare diffuse anomalie ferromagnetiche che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi.*

Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà PARERE VINCOLANTE POSITIVO.

8. *A tutela di codesto Ente è utile sapere che, in caso di bonifiche belliche su aree caratterizzate da forte presenza di materiale ferromagnetico che disturbi il funzionamento dei metal detector, non consentendo di utilizzare il classico metodo delle trivellazioni, sarà prevista una modifica delle prescrizioni anche in corso d'opera prevedendo il metodo dello scavo per strati successivi. Tale metodologia, certamente più lenta e accurata potrebbe portare ad un incremento dei costi iniziali previsti qualora non contemplata anticipatamente in contratto. Non è preventivamente prevedibile se si renderà necessaria tale metodologia in quanto dipenderà dalla presenza o meno di interferenze ferromagnetiche di disturbo dovute a eventuali sottoservizi, strutture in CLS armato adiacenti, infrastrutture limitrofe contenenti parti metalliche, terreno contenente minerale feroso, materiale di risulta, etc..*
 9. *A completamento delle informazioni fornite, si precisa infine che, in caso di rinvenimento di eventuali ordigni, questi ultimi non dovranno essere assolutamente né toccati né maneggiati, ma dovranno essere tempestivamente denunciati per conoscenza alle autorità militari (incluso questo Reparto) e per competenza ai Carabinieri territoriali al fine di non incorrere nel reato penale di detenzione illegale di sostanze esplosive. L'attività di neutralizzazione (rimozione e brillamento) degli ordigni ritrovati è esclusiva competenza dell'Autorità Militare e sarà attivata dagli stessi carabinieri lungo la via gerarchica. Tale attività di neutralizzazione comporta oneri esclusivamente a carico del Ministero della Difesa. [..]"*
- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot.n.0319690 del 13.06.2025**

"SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 42 p.lle 26-27-28-30-31-33-35-37-44-45-47-48-56-69-79".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 615643 del 11/12/2024, trasmetteva gli indirizzi delle ditte catastali interessate dall'impianto in epigrafe;
- con nota prot. n. 35969 del 23/01/2025, questa Sezione regionale invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a visionare il progetto, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 24 /05/2024, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla

stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti;

- la Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Gestione Opere Pubbliche, con nota acquisita agli atti al prot. n. 46704 del 28/01/2025, in riscontro alla nota della scrivente sezione regionale prot. n. 35969 del 23/01/2025, richiamava il contenuto della circolare trasmessa con prot. AOO_064-20742 del 16 novembre 2023, con particolare riferimento agli “*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*”;
- la Sezione scrivente, con note prot. nn. 61776/2025, 61802/2025, 61819/2025, 61843/2025, 61858/2025, 61908/2025, 62091/2025, 62174/2025, 62188/2025, 62202/2025, 62334/2025, 62374/2025, 62390/2025, 62413/2025, 62440/2025, 62460/2025, 62540/2025, 62627/2025, 62666/2025, 62719/2025, 62737/2025, 62763/2025, 62789/2025, 62798/2025, 62828/2025, 62870/2025, 62889/2025, 62916/2025, 63064/2025, 63082/2025, 63094/2025, 63111/2025, 63132/2025, 63136/2025, 63195/2025, 63210/2025, 63232/2025, 63252/2025, 63261/2025, 63275/2025 del 5/02/2025 e 76500/2025 del 12/02/2025, trasmetteva la “*Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22 febbraio 2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui sopra, le ditte interessate formulavano le proprie osservazioni, acquisite ai prot n. 70407 del 10/02/2025, n. 112770 del 04/03/2025, n. 123051 del 07/03/2025 e n. 126386 del 11/03/2025;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere le osservazioni pervenute alla società proponente con prot. n. 113681 del 04/03/ 2025, n. 125437 del 10/03/ 2025, n. 143549 del 19/03/2025 e 317221 del 12/06/2025, cui la società proponente riscontrava con note acquisite ai prot. n. 206077 del 17/04/ 2025 e n. 376854 del 04/07/2025;
- una delle Ditte, con nota acquisita al prot. n.0136672 del 14/03/2025 trasmetteva a questa sezione la richiesta di chiarimenti che veniva riscontrata dalla scrivente con nota prot. n. 154605 del 25/03/2025;
- con nota prot. 150503 del 24/03/ 2025, la scrivente Sezione invitava il Comune di Brindisi a pubblicare presso il proprio albo pretorio la “comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” a causa dell'irreperibilità di alcuni dei proprietari; contestualmente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi;
- Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 59647 del 29/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 222436, trasmetteva alla scrivente sezione regionale “Relata di pubblicazione Albo Pretorio” in cui attestava che la pubblicazione della comunicazione di cui sopra, era stata pubblicata dal 24 marzo 2025 al 23 aprile 2025 con il numero di registro 1554 e che non erano pervenute osservazioni in merito al protocollo generale dell'Ente;
- la società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 255172 del 14/05/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere locale. Non sono pervenute ulteriori osservazioni;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- durante l'ultima Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/05/2024, giusto verbale della medesima Conferenza, la Provincia di Brindisi rammentava la necessità di acquisire le misure di compensazione ambientale e territoriale previste dal D.M. 10-09-2010, condivise con l'amministrazione comunale;
- la società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 342500 del 05/07/2024, trasmetteva al Comune di Brindisi una bozza di Convenzione in merito alle misure di compensazione ambientale;
- la società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0349700 del 10/07/2024, comunicava che *"relativamente alle misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010 richiamate nel verbale della terza seduta di CdS (prot. n. 18807 del 07/06/2024), si rinnova quanto già espresso durante la richiamata CdS ovvero che in data 28/11/2023 la società ha inviato a mezzo pec al Comune di Brindisi bozza della convenzione per la realizzazione del progetto compensazione ambientale mediante lo sviluppo di opere pubbliche nell'ambito del progetto di cui in oggetto. In data 12/12/2023 il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0136229/2023 invitava il proponente a riformulare la proposta e in data 19/01/2024 la società dava riscontro inviando nuova proposta di convenzione, che qui si allega. Ad oggi la scrivente non ha ricevuto alcun riscontro in merito da parte del Comune di Brindisi."*
- Con nota acquisita al prot.n.0422460 del 24.07.2025 la Società chiedeva al Comune di Brindisi *"formale riscontro in merito all'approvazione della proposta avanzata o, in caso contrario, disponibilità ad un incontro per chiarire e addivenire entro il 1 agosto 2025 ad una proposta congrua per ambo le parti al fine di rispettare la scadenza definita dalla Regione Puglia per la presentazione della documentazione necessaria alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica (termine ultimo previsto per il 7 agosto 2025)"*.
- L'obbligo a corrispondere le misure di compensazione è da ritenersi accertato nell'iter del procedimento ed è pertanto da ritenersi cogente e vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto, potendo far riferimento alla corrispondenza versata agli atti del procedimento fin qui, anche nelle more della loro definizione formale di intesa con l'amministrazione beneficiaria.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (**Codice** 316549248) si rappresenta che:

- con prot. n. P2922827 del 14/10/2022, E-distribuzione comunicava alla Altea Green Power S.P.A la validazione del progetto definitivo relativo alla pratica 316549248
- con prot. n. P3341153 del 16/12/2022 E-distribuzione comunicava alla Società, l'esito POSITIVO della voltura della pratica 316549248 dalla Altea Green Power S.P.A. a Apollo Brindisi-Gentile S.r.l., per la connessione dell'impianto di produzione sito BRINDISI, MASSERIA Gentile SNC, POD IT001E105737271, con potenza in immissione richiesta di 6000 kW;
- **Terna S.p.A.**, nota prov. le n. 26301 del 31/07/2023 comunicava che *"[...] Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgervi per competenza alla Società e-distribuzione.*
- *Facciamo inoltre presente che non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società edistribuzione sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. [...]"*

CONSIDERATO CHE, con riferimento al procedimento ambientale,

- la **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.** presentava istanza alla Provincia di Foggia, acquisita al protocollo provinciale n. 18582 del 30 maggio 2023, ai fini dell'avvio del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- la Provincia di Brindisi, in sede di Conferenza di servizi del 24 maggio 2024, come attestato dal verbale di Conferenza trasmesso dalla Provincia di Foggia e acquisito agli atti dalla scrivente sezione regionale con prot. n. 278142 del 07 giugno 2024, decideva di "considerare soddisfatta la condizione di **compatibilità ambientale** del progetto in parola a condizione che il proponente adeguì il progetto al fine di:
 - a. garantire il rispetto della distanza di almeno 100 metri dal corso d'acqua individuato dal Comune di Brindisi delle opere riguardanti l'impianto fotovoltaico;
 - b. preveda che i tracciati viari interni all'area d'impianto dovranno essere realizzati con materiale drenante

- e materiale compatibile da un punto di vista paesaggistico;
- c. specificare e chiarire gli aspetti inerenti all'approvvigionamento idrico e i ruoli di ogni singolo soggetto interessato dalle attività agricole previste in progetto per come devono essere eseguite per tutto il periodo di validità del PAUR a rilasciarsi da dettagliare in un piano di coltivazione esecutivo da trasmettere nei termini di cui di seguito”;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell’Ufficio con i prot.0447204 del 7.08.2025 ha trasmesso:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell’apposita sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del progettista, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ubicazione dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;

- La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007 e n. 1901/2022, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 0411748 del 18/07/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento;

- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- con nota acquisita al 0422460 del 24.07.2025 ha fornito evidenza dell'invio della bozza di convenzione per la definizione misure compensative a favore del Comune di Orsara di Puglia, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 12.09.2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Segreteria Generale della Presidenza, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, con nota acquisita al prot. n. 0518326 del 24.09.2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo recante in sovrappressione il numero di repertorio n. 026882 assegnato in data 23/09/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando validato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica sul Portale Sistema Puglia;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia PR_BZUTG_Ingresso_0044843_20250904 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto agri-fotovoltaico costituito da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione/rete sito nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Gentile", di potenza nominale prevista pari a **5,6252 MWp**;
- stallo AT/TR in CP Cesignano con componenti in aria;
- trasformatore AT/MT da 40 MVA;
- linea in cavo aereo Al 150mmq e cavo interrato per i tratti strettamente necessari in uscita da Cabina Primaria "Cesignano" e in ingresso alla cabina di consegna;
- dispositivo di sezionamento;
- cabina di consegna MT con al suo interno Quadro in SF6 (con interruttore DY900) più Quadro Utente in SF6 DY808.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*.
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;

- il D.L 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Brindisi, in sede di Conferenza di servizi del 24 maggio 2024, come attestato dal verbale di Conferenza trasmesso dalla Provincia di Foggia e acquisito agli atti dalla scrivente sezione regionale con prot. n. 278142 del 07 giugno 2024, decideva di "considerare soddisfatta la condizione di **compatibilità ambientale** del progetto in parola a condizione che il proponente adegui il progetto al fine di:
 - a. garantire il rispetto della distanza di almeno 100 metri dal corso d'acqua individuato dal Comune di Brindisi delle opere riguardanti l'impianto fotovoltaico;
 - b. preveda che i tracciati viari interni all'area d'impianto dovranno essere realizzati con materiale drenante e materiale compatibile da un punto di vista paesaggistico;
 - c. specificare e chiarire gli aspetti inerenti all'approvvigionamento idrico e i ruoli di ogni singolo soggetto interessato dalle attività agricole previste in progetto per come devono essere eseguite per tutto il periodo di validità del PAUR a rilasciarsi da dettagliare in un piano di coltivazione esecutivo da trasmettere nei termini di cui di seguito";
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. provinciale n. 18807 del 07/06/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. regionale n. 278142, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 24/05/ 2024, durante la quale il Presidente aveva considerata "*sciolta ogni riserva*" in merito agli aspetti paesaggistici e "*soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola a condizione che il proponente adegui il progetto*" a determinate prescrizioni, dettagliate più avanti nel presente documento;
- questa **Sezione Transizione Energetica** nella persona del Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. 0411748-2025 del 18/07/2025, di **poder concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti** di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto

di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.** in data 12.09.2025 repertoriato al n.026882 del 23/09/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti; **FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l** con nota prot. n. 0447204 del 7.08.2025 ha comunicato di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- la **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l** dovrà mantenere l'esercizio dell'impianto nella sua qualità di "agrovoltaitco" ovvero tale da coniugare, senza soluzione di continuità, la produzione dell'energia elettrica con il piano colturale dell'attività agricola.
- la **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l** dovrà provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0411748-2025 del 18/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.**, con sede legale **in Viale della Stazione, 7, Piazza del Grano, 3, Bolzano (BZ), Cod. Fis e P.IVA 03160010215**, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto agri-fotovoltaico costituito da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione/rete sito nel comune di Brindisi (BR), località "Masseria Gentile", di potenza nominale prevista pari a 5,6252 MWp;
- stallo AT/TR in CP Casignano con componenti in aria;
- trasformatore AT/MT da 40 MVA;
- linea in cavo aereo AI 150mmq e cavo interrato per i tratti strettamente necessari in uscita da Cabina Primaria "Casignano" e in ingresso alla cabina di consegna;

- dispositivo di sezionamento;
- cabina di consegna MT con al suo interno Quadro in SF6 (con interruttore DY900) più Quadro Utente in SF6 DY808.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi munita di formale titolo ambientale, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

Apollo Brindisi-Gentile S.r.l , nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente alle opere di connessione alla rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0411748 del 18/07/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attestи la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestи l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto expressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del

D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell’impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare agrovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini

della plena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- all'Albo Telematico,
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso,

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
- alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficio Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DVA) e all'attenzione della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC

- alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, Onc E Riforma Fondiaria
- Sezione Risorse Idriche;
- alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici
- alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Brindisi
- alla Provincia di Brindisi:
- Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A
- Responsabile Servizio Tutela del Territorio
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'interno, Comando Vigili del Fuoco di Brindisi
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - al Comune di Brindisi (BR);
 - ad ENAC;

- ad RFI;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- ad E-distribuzione S.p.A.;
- alla Apollo Brindisi-Gentile S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace